

ORIGINALE

COMUNE DI SEDRIANO

Provincia di Milano

Approvato con deliberazione

C. C.

~~G. C.~~

n° 29 in data 3-5-94

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE ED ASSEGNAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE

Art. 1 - Oggetto del regolamento :

Il presente regolamento determina i metodi per l'individuazione ed assegnazione annuale della quota di riserva degli alloggi facenti parte di strutture di ERP ubicate sul territorio comunale.

Art. 2 - Determinazione della quota di riserva

Alla determinazione della quota di riserva si procede mediante l'individuazione del numero di alloggi:

- ERP di nuova costruzione disponibili o che comunque si rendono disponibili nel corso dell'anno solare;
- di residenza economica disponibili nel corso dell'anno solare;
- di risulta gestiti dall'IACP e comunque disponibili nel corso dell'anno precedente;
- di risulta gestiti dal Comune disponibili nel corso dell'anno.

Il 10% degli alloggi, individuati ai sensi del primo comma, è assegnato agli appartenenti le Forze dell'Ordine.

IL SINDACO

Marelli



IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Dott. Dedica Redese)

[Handwritten signature]

La risultante disponibilità di alloggi, derivata dalla decurtazione della percentuale di cui al comma precedente, è così ripartita:

- a) - 20% per alloggi da assegnare ai sensi del primo comma dello art. 10 della L.R. 28/90;
- b) - 5% per alloggi da assegnare ai sensi del secondo comma dell'art. 10 della L.R. 28/90;
- c) - 30% per alloggi da assegnare ai sensi del primo comma dello art. 46 della L.R. 28/90 fino al 31.12.1994 o successive procrastinazioni;

la percentuale di alloggi come sopra individuata non può comunque eccedere complessivamente il 50% della disponibilità di alloggi utilizzata come base di calcolo.

La determinazione della quota riserva è fatta annualmente sentiti gli enti gestori degli alloggi ed è deliberata dalla Giunta Comunale con provvedimento immediatamente esecutivo; del provvedimento viene data comunicazione con lettera R.R.R. al Presidente della Giunta Regionale e trascorsi 30 giorni dalla ricezione, senza che pervengano osservazioni, il provvedimento diventa comunque esecutivo.

Art. 3 - Individuazione assegnatari

Gli alloggi individuati ai sensi dell'art. 2 - terzo comma, lettera a) - del presente regolamento sono assegnati ai nuclei familiari:

- residenti in edifici che l'Amministrazione Pubblica deve utilizzare per pubblica utilità;
- con la necessità di lasciare gli alloggi per la realizzazione di programmi di risanamento edilizio;
- che abitano in alloggi dichiarati inagibili, dalle autorità competenti, per pericolosità statica o a seguito di pubblica calamità;

- che abitano in alloggi che possono creare pregiudizi alla salute degli occupanti (la pratica deve essere corredata dal verbale di sopralluogo dell'USSL e dall'ordinanza del Sindaco);
- immigrati, compresi gli extracomunitari, in regola con il disposto della legge 943/86 ed altre norme vigenti in materia di lavoro ed immigrazione clandestina, purchè residenti nel comune di Sedriano, abbiano un posto di lavoro stabile e si trovino nelle fattispecie di assegnabilità previste dal presente articolo;
- occupanti senza titolo (dopo il 24.11.1989) alloggi di risulta nuovi o di recupero, ceduti dal precedente occupante o abbandonato dal legittimo assegnatario, purchè sia accertato il fabbisogno abitativo di particolare e documentata rilevanza sociale.

Gli alloggi individuati ai sensi dell'art. 2 - terzo comma, lettera b) - del presente regolamento sono assegnati ai nuclei familiari:

- che risiedono in edifici di ERP oggetto di interventi di sistemazione e recupero così come indicati dall'art. 31 della legge 457/79;
- dipendenti da ente pubblico o da privato che a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento o soppressione del servizio o dimissioni per gravi motivi familiari, devono lasciare l'alloggio di servizio.

Gli alloggi individuati ai sensi dell'art. 2 - terzo comma, lettera c) - del presente regolamento sono assegnati ai nuclei familiari che devono lasciare il proprio alloggio a seguito di sentenza esecutiva di sfratto.

Art. 4 - Requisiti degli assegnatari

I beneficiari degli alloggi riservati devono possedere i requisiti di cui all'art. 2 della L.R. 28/90 anche se hanno già partecipato al bando di concorso per l'assegnazione di alloggi ERP.

Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di un alloggio ERP, il limite di reddito previsto dall'art. 2 - primo comma, lettera f) - della L.R. 28/90 è raddoppiato. Detto limite non può essere superato tenuto conto che costituisce il limite di decadenza per l'assegnazione degli alloggi ERP.

I precedenti commi non si applicano nel caso di:

- garantire la sistemazione in alloggi adeguati, sotto il profilo igienico-sanitario, di soggetti con patologia cronica invalidante a prognosi infausta e che necessitano di assistenza sanitaria domiciliare;
- sistemazione provvisoria per un periodo non eccedente la durata di due anni dal momento della consegna dell'alloggio;
- sistemazione conseguente a dichiarazione di inagibilità statica dell'alloggio abitato o a pubblica calamità;
- sistemazione conseguente a gravi esigenze di ordine pubblico;
- sistemazione di nuclei familiari espulsi da immobili espropriati per l'esecuzione di opere pubbliche.

Art. 5 - Pubblico avviso

All'assegnazione degli alloggi di cui al presente regolamento si provvede mediante pubblico avviso da pubblicarsi all'albo pretorio comunale ed in altri luoghi pubblici.

L'avviso deve indicare:

- le categorie dei destinatari degli alloggi di riserva;
- il termine di presentazione delle domande;
- i requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- i documenti da allegare alla domanda;
- l'ufficio comunale presso il quale l'interessato può consegnare la domanda od eventualmente rivolgersi per informazioni.

Art. 6 - Punteggi

<u>Condizioni oggettive</u>	<u>Punti</u>
1) necessità derivata da pubblica utilità	7
2) realizzazione di programmi di risanamento edilizio .	6
3) per abitazione impropria o dichiarata insalubre. . .	8
4) alloggio sovraffollato	4
5) sfratto esecutivo.	5
6) realizzazione interventi previsti dall'art. 31 della legge 457/78 che comportino il trasferimento degli assegnatari di alloggi ERP	5
7) soggetti che devono abbandonare l'alloggio di servizio	5
8) occupanti senza titolo purchè con accertato fabbisogno abitativo di particolare e documentata rilevanza sociale.	10
9) fenomeni derivanti dalla immigrazione di particolare e documentata rilevanza sociale.	6
10) ricovero in albergo a spese del Comune	1
<u>Condizioni soggettive</u>	
11) reddito complessivo annuo inferiore a:	
6 milioni pro-capite.	5
10 milioni pro-capite.	3
14 milioni pro-capite.	1
12) famiglia monoreddito con minori a carico - per ogni figlio minore.	2
13) persone sole con figli minori a carico - per ogni figlio minore.	3
14) presenza nel nucleo familiare di persone bisognose di assistenza sanitaria - per ogni persona	1
15) presenza nel nucleo familiare di persone portatori di handicap - per ogni portatore di handicap	2
16) ex carcerati, ex tossicodipendenti o malati terminali	3

Non sono cumulabili fra di loro i punteggi di cui ai numeri 8-9; 12-13; 1-2-3-4-5-6-7.

Art. 7 - Competenze

Per tutti gli adempimenti inerenti l'applicazione del presente regolamento provvede il Settore Servizi Sociali.

Detto Settore provvede alla formulazione di una proposta di graduatoria da inoltrare alla Giunta Comunale unitamente alla documentazione presentata dagli interessati; provvede, altresì, ad aggiornare semestralmente la graduatoria delle famiglie a cui può essere riservato un alloggio di ERP.

La Giunta Comunale provvede alla formulazione della graduatoria definitiva ad all'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto, tenuto conto della tipologia degli alloggi e delle caratteristiche strutturali, nonché della loro eventuale destinazione prioritaria a specifiche categorie di utenza.

Il Sindaco provvede a disporre e far eseguire eventuali ordinanze di sgombero nonché a trasmettere all'ente gestore o proprietario tutti gli atti per i provvedimenti di consegna degli alloggi e stipula dei relativi contratti di locazione agli assegnatari.

Art. 8 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme statali e regionali vigenti in materia.

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio comunale.